COMUNITÀ MONTANA DELLA LESSINIA

COMUNITÀ MONTANA DELLA LESSINIA
PARCO NATURALE REGIONALE DELLA LESSINIA

REGOLAMENTO

PER IL TRASPORTO DELLE ARMI ALL'INTERNO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DELLA LESSINIA

Deliberazione Consiglio Comunitario n. 7 del 08.06.1999

Deliberazione Consiglio Integrato n. 10 del 28.05.2004 (art. 9 bis)

Deliberazione Commissario Straordinario n. 38 del 24.05.2017 (integrazione art. 5)

Deliberazione Commissario Straordinario n. 48 del 12.06.2017 (modifiche artt. 3, 6, 7, 9 bis e 10)

ARTICOLO 1

È consentito ai titolari della licenza di porto di fucile per uso di caccia in corso di validità l'introduzione ai fini del trasporto a bordo dei veicoli a motore delle armi ammesse per l'esercizio venatorio e di cui all'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 attraverso il territorio del Parco Naturale Regionale della Lessinia, così come delimitato ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, secondo le modalità e nei periodi di cui agli articoli seguenti.

ARTICOLO 2

Il trasporto di cui all'art. 1 deve essere effettuato esclusivamente con le armi scariche e racchiuse in custodia.

ARTICOLO 3

L'attraversamento del territorio del Parco Naturale Regionale della Lessinia, con armi da caccia a bordo di veicoli a motore, è consentito soltanto per il raggiungimento delle località di caccia limitrofe al Parco, anche comprese in aziende faunistico venatorie, nelle quali i titolari della licenza di porto di fucile per uso di caccia siano autorizzati, in quanto in possesso di tessera socio o di permesso d'ospite, a praticare l'esercizio venatorio e l'attività di "controllo" della fauna selvatica.

ARTICOLO 4

È vietata la fermata e la sosta dei veicoli sui quali vengono trasportate le armi, particolarmente nelle ore notturne, sulle strade indicate nel successivo art. 5, nelle relative banchine e piazzole di sosta e comunque nel territorio del Parco, fatta eccezione per i casi di comprovata emergenza o di forza maggiore.

ARTICOLO 5

Il trasporto delle armi di cui all'art. 1 del presente regolamento attraverso il territorio del Parco Naturale Regionale della Lessinia è consentito, nel rispetto delle norme fissate nel presente regolamento, esclusivamente sulle seguenti vie di comunicazione:

a) – Strada Provinciale n. 12 dell'Aquilio;
b) – Strada Provinciale n. 13 (Fosse-Selva di Progno);
c) – Strada Provinciale n. 14 (Alta Valpantena);
d) – Strada Provinciale n. 14 (Erbezzo-Sega di Ala);
e) – Strada Comunale Brusaferri-Rigoni-Vestenanova;
f) – Strada Comunale Fittanze-Volpina;
g) – Strada Comunale della Piatta.
h) – dal bivio su SP. 14 fino al confine trentino in direzione Malghe Coe di Ala e Castelberto (Ala) – limitatamente agli Associati alla Riserva Comunale di Caccia di Ala (TN) per un massimo giornaliero di n. 5 veicoli a motore;

i) – dal bivio su SP. 14 fino al confine trentino in direzione Malghe Scortigara di Mezzo e di Fondo (Ala) - limitatamente agli Associati alla Riserva Comunale di Caccia di Ala (TN) per un massimo giornaliero di n. 5 veicoli a motore;

l) – dal bivio su SP. 14 fino al confine trentino in direzione Malga Scortigara di Cima (Ala) - limitatamente agli Associati alla Riserva Comunale di Caccia di Ala (TN) per un massimo giornaliero di n. 5 veicoli a motore;

m) – Passo Col Pealda – confine trentino direzione Malga Pealda (Avio) limitatamente agli Associati alla Riserva Comunale di Caccia di Avio (TN) per un massimo giornaliero di n. 3 veicoli a motore;

n) – Contrada Valbusa – Contrada Turban - limitatamente agli Associati al Comprensorio Alpino di Caccia di Bosco Chiesanuova per un massimo giornaliero di n. 5 veicoli a motore;

o) – Malga Dossetti – Località Len - limitatamente agli Associati al Comprensorio Alpino di Caccia di Bosco Chiesanuova per un massimo giornaliero di n. 5 veicoli a motore;

p) – Malga Dossetti – Contrada Rollo - limitatamente agli Associati al Comprensorio Alpino di Caccia di Bosco Chiesanuova per un massimo giornaliero di n. 5 veicoli a motore;

q) – Ex Albergo Tracchi – Località Rosole - limitatamente agli Associati al Comprensorio Alpino di Caccia di Bosco Chiesanuova per un massimo giornaliero di n. 5 veicoli a motore.

ARTICOLO 6

I titolari della licenza di porto di fucile per uso di caccia possono trasportare le armi di cui al primo comma del presente regolamento attraverso il Parco Naturale Regionale della Lessinia soltanto nelle giornate di effettivo esercizio venatorio, quando consentito dai calendari venatori della Regione Veneto e della Provincia Autonoma di Trento e dagli eventuali calendari venatori integrativi delle Province di Verona e Vicenza, nonché secondo quanto previsto dalle normative e disposizioni emanate dai suddetti Enti in merito all'attività di "controllo" della fauna selvatica.

ARTICOLO 7

Nel periodo di chiusura generale dell'attività venatoria e nelle giornate in cui vige, a termini di Legge, il silenzio venatorio è fatto divieto a chiunque di trasportare armi per uso di caccia all'interno del territorio del Parco Naturale Regionale della Lessinia, fatte salve eventuali autorizzazioni rilasciate dall'Ente Gestore del Parco a personale espressamente individuato, per i prelievi faunistici e per gli abbattimenti selettivi di cui all'art. 11 comma 4 della Legge 06 dicembre 1991, n. 394 necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente Gestore del Parco e per l'attività di "controllo" della fauna selvatica secondo le normative e disposizioni vigenti emanate dalla Regione Veneto, dalla Provincia Autonoma di Trento e dalle Province di Verona e Vicenza.

ARTICOLO 8

Il trasporto e l'introduzione di armi per uso sportivo nel territorio del Parco Naturale Regionale della Lessinia può essere consentito, previa autorizzazione dell'Ente Gestore del Parco, esclusivamente in occasione di gare o manifestazioni autorizzate che si svolgano all'interno dell'Area Protetta o in località limitrofe. L'autorizzazione, strettamente personale, viene rilasciata ai richiedenti soltanto per la partecipazione alla singola gara o manifestazione. Il trasporto è consentito soltanto con le modalità di cui all'art. 2 del presente regolamento. Le armi di cui al presente comma possono essere impiegate per il tiro sportivo esclusivamente nelle aree riservate alle gare o alle manifestazioni.

ARTICOLO 9

L'Ente Gestore del Parco può, in occasione di manifestazioni tradizionali organizzate nei Comuni con territorio ricadente in tutto o in parte nel Parco, autorizzare il trasporto e l'introduzione in aree individuate all'interno del territorio del Parco, o l'attraversamento dello stesso per l'accesso in zona limitrofe, delle armi ad avancarica denominate "Trombini" e quanto necessario al loro caricamento, tradizionalmente usate per particolari ricorrenze e festività, ed il loro impiego limitatamente alla durata della manifestazione.

ARTICOLO 9 BIS

E' consentito ai titolari di licenza di porto d'armi per uso di caccia residenti nel territorio del Parco Naturale Regionale della Lessinia di detenere nelle proprie abitazioni o dimore armi ammesse per l'esercizio venatorio.

L'introduzione delle armi ed il loro trasporto, nei limiti di cui agli articoli 1-2-6 del presente Regolamento, dovrà avvenire con le armi scariche e racchiuse in custodia e riposte all'interno del portabagagli (chiuso a chiave).

I titolari di licenza di porto d'armi per uso di caccia, che attraversano il territorio del Parco Naturale Regionale della Lessinia con le modalità e le prescrizioni di cui agli articoli 2 e 6 del presente Regolamento potranno sostare, per ragioni di ristoro, in ristoranti, alberghi, negozi commerciali e locali pubblici; le armi dovranno essere sempre scariche, racchiuse in custodia e custodite con la massima diligenza ai sensi delle disposizioni di pubblica sicurezza vigenti.

ARTICOLO 10

L'introduzione di armi e il loro trasporto nel territorio del Parco Naturale Regionale della Lessinia è sempre consentito ai soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'art. 27 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e dell'art. 41 della Legge Provinciale 09 dicembre 1991 n. 24 della Provincia Autonoma di Trento, durante l'esercizio delle loro funzioni.

Per le violazioni alle norme del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 30 comma 2 della legge 06 dicembre 1991, n. 394.